



MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000

mail: sindaco@comune.naso.me.it - pec: comunenaso@pec.it

Ordinanza Sindacale

N. 34 del 12.05.2023

Oggetto: **OBBLIGO DI FARE AD ANAS IN CONSEGUENZA DI SUE INADEMPIENZE CONSEGUENTI ALLA ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 03/05/2023 AVENTE AD OGGETTO LA CHIUSURA DEL SOLO TRANSITO VEICOLARE DELLA SS 116, TRATTO COMPRESO FRA IL KM. 52+600 C. ED IL KM. 52+800 C. (ZONA VIA S.T. GRASSO).**

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza Sindacale n. 07/2022 con cui è stata chiusa la strada Comunale Bazia- Rupila- S. Antonio a causa del danneggiamento della sede viaria del dovuto a frana del costone soprastante, interposto fra la SS 116 e la predetta strada comunale;

RICHIAMATI i contenuti della propria Ordinanza Sindacale n. 30/2023 con cui è stata chiusa al solo transito veicolare la SS 116, nel tratto compreso fra il Km. 52+600 c. ed il Km. 52+800 c. (zona via s.t. grasso), ricadente in centro abitato per instabilità del sottostante versante;

CONSIDERATO che le predette ordinanze le Ordinanze Sindacali di cui in premessa n. 07/2022 e n. 30/2023 sono state emesse in forza delle competenze ed attribuzioni che ha il Sindaco in materia di protezione Civile quale ufficiale di governo per attendere attendere valutazioni dell'ente preposto così da scongiurare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTA la nota prot. 12076 del 05/05/2023 con cui il Genio civile di Messina ha evidenziato, tra l'altro, che *“le criticità che interessano il costone roccioso sovrastante la strada comunale Bazia-Rupila-S. Antonio e sottostante la S.S. 116 Capo d'Orlando –Randazzo, nel tratto dell'abitato Bazia, sono riconducibili all'instabilità degli ammassi rocciosi sui quali si dispiega la sede stradale della SS 116. In tal senso non appare influente rilevare che la titolarità in capo all'ANAS dell'infrastruttura viaria riconduce all'ANAS medesima ogni competenza in materia di manutenzione ovvero di messa in sicurezza tramite idonei interventi risolutivi delle criticità segnalate e riscontrate”*;

VISTA la nota a firma di S.E il Prefetto, prot. ente 12390 del 12/05/2023, in cui lo stesso nel prendere atto della precitata nota del Genio civile di Messina, che individua la titolarità

dell'infrastruttura viaria di cui trattasi in capo ad ANAS, chiede di far conoscere le determinazioni della predetta azienda;

VISTA la nota ANAS U. 0336508 prot. Comune di Naso n. 12055 del 05/05/2023 in cui lo stesso ente:

- ha ribadito le posizioni, **errate per quanto si dirà appresso**, già espresse con note prot. U 0302731 del 21/04/2023 e U. 0325827 del 02/05/2023, *“con cui in virtù della delimitazione del tratto interessato ... omissis..., le citate verifiche tecniche volte a verificare la stabilità della sede stradale rimangono in capo al Comune di Naso”*
- ha indicato che *“nelle more dell'esecuzione degli accertamenti e delle indagini tecniche che codesto Comune vorrà condurre per il ripristino delle condizioni di stabilità del tratto di infrastruttura stradale oggetto dell'Ordinanza Sidacale, al fine di garantire la transitabilità provvisoria del tratto di SS 116, si chiede di voler valutare la possibilità, lì dove codesto Comune ritenga che ve ne siano le condizioni, di operare una parzializzazione della sede stradale lungo la sola corsia lato monte, a doppio senso di marcia gestita da impianto semaforico, ordinando eventualmente una limitazione dei carichi ivi transitabili”*;
- ha *“considerato che il relativo piano viabile, di cui la scrivente ha l'onere esclusivo del mantenimento, (e non solo per quanto si dirà appresso), risulta transitabile e privo, allo stato attuale, di possibili fonti di pericolo per la circolazione stradale”*;

CONSIDERATO che

- la scarpata lato valle alla statale, *(realizzata a mezza costa)* è **di proprietà ANAS** ed interna al confine stradale. Tale scarpata, è individuata dal piede dello spianamento su cui poggia il solettone armato di tenuta della carreggiata. Tale solettone, come evidenziato nel corso dei sopralluoghi, è oggetto di movimento in conseguenza dello svuotamento del terreno costituente il predetto piano di appoggio il quale, per inciso, risulta avere una impronta in pianta più larga del predetto solettone poggiante a sbalzo sulla ripa sottostante.
- al riguardo è da chiarire che in assenza di atti di acquisizione o di fasce di esproprio di progetto, i confini stradali vanno rinvenuti nel piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o nel ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea. Sulla scorta del disposto di cui ai sensi dell'art. 30, comma 4 del C.D.S., **deriva che il proprietario delle scarpate**, e quindi del predetto spianamento, *(cioè ANAS in quanto ente proprietario della strada)*, è **l'unico onerato del loro mantenimento** ed quindi è **l'unico legittimato ed onerato ad effettuare verifiche sulla relativa stabilità**;
- **catastalmente, risulta in uso ad ANAS e di proprietà del demanio statale anche una parte della ripa del costone di valle in questione (f. 24 part. 305) che si sviluppa per circa 5,50 in proiezione in impianto oltre il confine stradale. Detta particella ricomprende tutta l'area interessata dal distacco dei massi!**
- per quanto attiene la competenza degli interventi sulla predetta ripa è bene richiamare la definizione di ripa data dal Codice della strada (di seguito C.D.S.) che all'art. 3, comma 1, n. 44) *la identifica quale “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”* nonché l'articolo 31 del C.D.S. che specifica **che i proprietari delle ripe sono chiamati a mantenerle in una condizione tale da non rischiare di causare frane, cedimenti o ingombri delle strade, cadute di massi o materiali o qualsiasi ulteriore insidia atta a generare danni**;
- **la SS 116 attraversa il Comune di Naso la cui popolazione è inferiore ai 10.000 abitanti, per cui è ininfluente che la frana sia ricompresa (peraltro parzialmente) nei tratti interni al centro abitato in quanto, in tal caso la proprietà della strada, la manutenzione di questa e della ripa, nonché la verifica della stabilità del costone e messa in opera di presidi di**



MUNICIPIO DELLA CITTA DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) ☎ +39 0941 1946000
mail: sindaco@comune.naso.me.it - pec: comunenaso@pec.it

monitoraggio ed opere ingegneristiche per essere sicuri che la sede viaria sia percorribile in sicurezza rimane in capo all'ANAS;

- il C.D.S., all'articolo 5 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), comma 3, stabilisce che *"I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali"*. Ciò palesa l'ulteriore illegittimità del contenuto della nota ANAS nella parte in cui, **anche per la il tratto non ricompreso nel centro abitato**, demanda al comune l'onere di *"voler valutare la possibilità, lì dove codesto Comune ritenga che vene siano le condizioni, di operare una parzializzazione della sede stradale lungo la sola corsia lato monte"*;

RILEVATO che:

- il comune ha già effettuato proprie valutazioni sulla stabilità della coltre superficiale della ripa di proprietà ANAS, soprastante la strada comunale, e da questa ne è venuta la decisione di chiudere la Comunale in forza del pericolo di distacco massi che incide sulla percorribilità in sicurezza della predetta comunale.
- per quanto in premessa **appare paradossale che per verificare la stabilità della sede viaria della SS 116 e del costone su cui poggia**, in conseguenza dello stato in cui versa la ripa sottostante di proprietà ANAS, **lo stesso ente richieda l'interessamento del Comune, al quale demanda la verifica anche della ripa di sua proprietà!**
- **è chiaro che deve essere l'ANAS a verificare la stabilità del costone** attraversato dalla sua sede viaria (*che ricomprende scarpate e ripe di sua proprietà*), e **decidere se ed in che modo sia possibile aprire in sicurezza, anche parzialmente, il predetto asse viario comunicando con urgenza le risultanze al Comune senza attendere alcun atto da parte dello scrivente ente;**

CONSIDERATO che il perdurare della situazione sta portando notevoli disagi e danni economici al Comune ed a tutto il comprensorio nonché problemi in materia di sicurezza sanitaria e di ordine pubblico;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 54;

VISTO il Codice della Strada;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;

VISTO la propria competenza;

Per i superiori motivi;

ORDINA

Ad ANAS **di trasmettere** al Comune via pec, entro le ore 12:00 del giorno 13/05/2023, in maniera chiara, autonoma non equivoca o condizionata e con estrema urgenza, **senza attendere alcun atto da parte dello scrivente ente, le risultanze delle sue valutazioni sulla transitabilità anche parziale in sicurezza della SS116**. In conseguenza di ciò, predisporre tutti gli atti amministrativi di Sua esclusiva competenza in modo da regolare la circolazione sul predetto

asse viario, ponendo in essere a sua cura e spese eventuali presidi di sicurezza e segnaletica così da consentire allo scrivente, a strettissimo giro, la revoca/modifica dell'Ordinanza n. 30/2023 e la regolamentazione della viabilità per il solo tratto interno che compete al Comune.

Si riserva, con separata Ordinanza, di agire in sostituzione, in danno e colpa dell'ANAS inadempiente e di utilizzare quanto altro riserva l'ordinamento giuridico.

DISPONE

- ❖ che copia della presente venga inviata via pec :
 - A S.E il Prefetto;
 - Al Presidente della Regione Sicilia;
 - All'Assessorato infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia;
 - All'A.N.A.S.
 - Al Genio Civile di Messina;
 - Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo;
 - Al Servizio Provinciale di Protezione Civile di Messina;
 - Alla Polizia Municipale SEDE;
 - Al Sindaco del Comune di Castell'Umberto;
 - Alla Stazione Carabinieri Naso;
 - Al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;
 - All'Area Tecnica, settore LL.PP. ed al Responsabile Comunale di protezione civile SEDE;

- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.
- Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzione. -

**Il Sindaco
F.to Dr. Gaetano NANI'**